



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Pagamento rateale del saldo e del primo acconto di imposte e contributi**

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **Riforma Fiscale: D.Lgs. di revisione dei regimi IRPEF e IRES**

Attuazione delega fiscale per redditi di lavoro autonomo e dipendente, agrari e d'impresa

Scopri di più

In attuazione di taluni principi e criteri direttivi dettati dalla L. 111/2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, il **D.Lgs. 1/2024**, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ha operato una **revisione generale** degli **adempimenti tributari**.

Nello specifico, l'[articolo 8, D.Lgs. 1/2024](#), ha apportato modifiche alla previsione di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 241/1997](#), secondo cui tutti i contribuenti - soggetti titolari e non titolari di partita Iva e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps – hanno la **facoltà di rateizzare il versamento del saldo e del primo acconto** relativo alle **imposte** e ai **contributi** risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.

Ai sensi del citato [articolo 20, D.Lgs. 241/1997](#), è previsto che il contribuente possa versare in **rate mensili di pari importo** - con la **maggiorazione** degli **interessi del 4 % annuo** per le **rate successive alla prima**, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall'[articolo 17, D.P.R. 435/2001](#) – le **“somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto”**.

Ciò significa che, **a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023**, la citata novella interviene su modalità e termini di pagamento rateale, **prevedendo**:

- il **differimento** - dal mese di novembre **al 16.12** - del **termine ultimo** entro il quale perfezionare la **rateizzazione** dei **versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto**;
- l’individuazione, per tutti i contribuenti, di **un’unica data di scadenza**, corrispondente al **giorno 16 di ogni mese**, entro la quale effettuare il **pagamento** delle **rate mensili successive alla prima**.



Pertanto, il nuovo impianto normativo consente a **tutti i contribuenti**, titolari e non titolari di partita Iva, di avvalersi della possibilità di effettuare i **versamenti in forma rateale** degli **importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto di imposte e contributi**, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento.

A tal fine, secondo quanto chiarito con [circolare n. 9/E/2024](#), la **rateizzazione dell'acconto** riguarda **soltanto il primo acconto** (si vedano, in tal senso, la relazione tecnica allo schema di decreto legislativo, AG93, e le istruzioni relative ai modelli di dichiarazione dei redditi delle Società di capitali e degli Enti non commerciali approvati in data 28.2.2024).

Inoltre, rileva la **compilazione**, all'interno del **modello di versamento unificato F24**, degli appositi **campi** concernenti la **“rateazione”**, nei quali indicare sia la **rata** per la quale si effettua il pagamento, sia il **numero di rate** prescelto.

In ossequio alle esigenze di **semplificazione** degli **adempimenti** posti a carico dei contribuenti, è previsto altresì che le **rate mensili** (di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi) siano **versate** da tutti i contribuenti **entro il giorno 16 di ciascun mese**, a condizione che il **piano di rateazione** venga **“completato”** entro il giorno 16 del mese di **dicembre relativo all'anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito**.

Dunque, il contribuente che intende **rateizzare i versamenti** opera nei termini di seguito indicati:

- determina il **numero di rate** in cui è possibile suddividere il debito, **non superiore al numero di mesi** che intercorrono nel periodo compreso **tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre**;
- suddivide **l'importo complessivo** dovuto **in base al numero di rate** che intende versare, comunque **non superiore** a quello di cui **al precedente punto 1**);
- versa la **prima rata, senza interessi**, alle **scadenze** previste [dall'articolo 17, D.P.R. 435/2001](#);
- versa le **successive rate, con maggiorazione di interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre**.

Sempre nella citata [circolare n. 9/E/2024](#), a titolo esemplificativo, sono state riportate le **scadenze** relative al **piano di rateazione** di una **persona fisica** intenzionata a **rateizzare** l'ammontare del **saldo Irpef** risultante dalla **dichiarazione dei redditi** presentata nell'anno 2024 e relativa al **periodo d'imposta 2023**.

Ipotizzando che il contribuente voglia ripartire l'onere fiscale nel **numero massimo di rate possibili** (nel caso di specie, avremmo **7 rate**), i **versamenti** dovranno essere effettuati secondo le seguenti **scadenze**:

- la **prima rata**, entro il **1.7.2024**;



- la **seconda rata**, entro il **16.07.2024**;
- la **terza rata**, entro il **20.08.2024**;
- la **quarta rata**, entro il **16.09.2024**;
- la **quinta rata**, entro il **16.10.2024**;
- la **sesta rata**, entro il **18.11.2024**;
- la **settima e ultima rata**, entro il **16.12.2024**.

In definitiva, salvo eventuali, ulteriori modifiche, il **secondo acconto** delle imposte dovrà essere **pagato prima che sia terminato il pagamento dilazionato del saldo e del primo acconto**.